

GUIDA OPERATIVA INTEGRAZIONI ALLE IMPRESE

- MALATTIA / INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- MALATTIA riconosciuta come TBC
- CONGEDO PER MATERNITÀ /PATERNITÀ
- INFORTUNIO / MALATTIA PROFESSIONALE

MALATTIA / INFORTUNIO NON SUL LAVORO

Come previsto dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini dell'ARTIGIANATO e P.M.I. e dal Verbale di Intesa Regionale del 28/03/2007 e successivi del 31/10/2008 e 03/02/2022, l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali superminimi - EDR Escluso) per i coefficienti sotto riportati per i giorni di assenza per malattia/infornio:

Malattia			
N° giorni	Coefficiente	Descrizione	Giorni
1°, 2° e 3°	0,8	fino a 6 giorni	Dal Lunedì al Venerdì
	4,8	da 7 a 12 giorni	
	8,8	superiore a 12 giorni	
Dal 4° al 20°	3,2956	Operaio	Dal Lunedì al Sabato per le giornate indennizzate da INPS
	3,4393	Apprendista	
Dal 21° al 180°	1,9502	Operaio	dal Lunedì al Venerdì x le giornate <u>non</u> indennizzate da INPS
	2,1418	Apprendista	
Dal 181° al 365°	4,8		

Norme Procedurali per gli eventi di Malattia

Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, i coefficienti vanno riproporzionati alle ore settimanali effettive. Esempio: per un operaio a PT a 30 ore settimanali il coefficiente dal 4° al 20° giorno diventa $3,2956 \cdot 30 / 40 = 2,4727$.

Nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato l'indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall'Inps.

Qualora la malattia superi i 180 giorni durante lo stesso anno solare, l'integrazione salariale per le giornate non indennizzate dall'INPS è dovuta al dipendente operaio/apprendista fino al 365° giorno di calendario. Nel caso in cui la malattia prosegua nell'anno solare successivo, si interrompe il pagamento per il periodo dal 181° al 365° giorno non indennizzato dall'INPS, in quanto con il nuovo anno solare, l'Istituto indennizza per ulteriori 180 giorni.

Per gli eventi di malattia che proseguono nel mese successivo, la carenza viene calcolata per giorni di competenza del mese.

Esempio: operaio qualificato 2° liv. paga oraria € 10,14403
periodo malattia dal 21/02/2018 al 15/03/2018 tot. gg. 23

periodo	gg. carenza	coeff. 4,80	coeff. 8,8	gg. malattia	coeff. 3,2956	gg. malattia	coeff. 1,950	Totale
dal 21/02 al 28/02	3	146,07		4	133,72			279,80
dal 01/03 al 15/03		-146,07	267,80	10	334,31	3	59,34	515,38

Le imprese sono tenute a pagare al dipendente in malattia le Festività previste dal CCNL che cadono nei giorni feriali e che gli competono.

La circolare Inps 147/96 ammette " la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso, anche per il giorno immediatamente precedente quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce: dichiara di essere ammalato dal " ed inoltre "... la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico solo nel caso si tratti di visita domiciliare".

Pertanto, se nel certificato, alla casella "dichiara di essere ammalato dal...." risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l'indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.

Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

In presenza di assenze ingiustificate del dipendente operaio/apprendista durante l'evento di malattia, che danno luogo a sanzione da parte dell'INPS, la relativa comunicazione dell'istituto dovrà pervenire tempestivamente ad Edilcassa Veneto con copia dell'avvenuto recupero in busta paga del periodo sanzionato.

Edilcassa Veneto, oltre alle indennità giornaliere così ottenute, rimborserà all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa nella misura del 32% (per gli eventi avvenuti a decorrenza dal 01/05/2018) per dipendente Operaio e del 10% per dipendente Apprendista.

Le imprese possono detrarre, fino a capienza, dai versamenti dovuti alla Cassa Edile i trattamenti economici erogati in busta paga ai dipendenti operai/apprendisti per integrazioni di malattia, previa verifica da parte di Edilcassa Veneto della documentazione allegata sul portale [S.O.L.D.O.](#)

Si precisa che per gli eventi di malattia **dovranno essere inviati ad Edilcassa Veneto tutti i certificati emessi a copertura dell'intero periodo della malattia, compreso eventuale certificato emesso da strutture ospedaliere (ricovero e/o dimissioni).**

La mancata regolarità dell'impresa nei confronti della Cassa, anche nei periodi precedenti o successivi all'evento, comporterà la sospensione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

Il conguaglio verrà effettuato dalla Cassa Edile all'impresa con bonifico bancario.

[Esempi calcolo malattia operaio](#)

[Esempi calcolo malattia apprendista operaio](#)

ESEMPI CALCOLO MALATTIA OPERAIO (qualificato 2° liv.)

1° Esempio							
<i>Malattia fino a 6 gg. (da lunedì 10.01 a sabato 15.01.2022 - durata gg. 6)</i>							
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 32%	Rimborso Totale	
Carenza (10-11-12 Gennaio)	3	x 10,37525	x 0,8000	=	24,90		
dal 4 ^a gg. (13-14-15 Gennaio)	3	x 10,37525	x 3,2956	=	102,58		
Totale					127,48	40,79	168,27

2° Esempio							
<i>Malattia superiore a 6 gg. (da giovedì 13.01 a lunedì 24.01.2022 - durata gg. 12)</i>							
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 32%	Rimborso Totale	
Carenza (13 e 14 Gennaio)	2	x 10,37525	x 4,8000	=	99,60		
dal 4 ^a gg. (17 -24 Gennaio)	7	x 10,37525	x 3,2956	=	239,35		
Totale					338,95	108,46	447,42

3° Esempio							
<i>Malattia superiore a 12 gg. (da lunedì 10.01 a giovedì 27.01.2022 - durata gg. 18)</i>							
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 32%	Rimborso Totale	
Carenza (10-11-12 Gennaio)	3	x 10,37525	x 8,8000	=	273,91		
dal 4 ^a gg. (13 - 27 Gennaio)	13	x 10,37525	x 3,2956	=	444,50		
Totale					718,41	229,89	948,30

4° Esempio						
<i>Malattia superiore a 21 gg. (da venerdì 7.01 a lunedì 31.01.2022 - durata gg. 25)</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 32%	Rimborso Totale
Carenza (7 Gennaio)	1	x 10,37525	x 8,8000	= 91,30		
dal 4 ^a al 20 ^a gg. (10 - 26 Gennaio)	15	x 10,37525	x 3,2956	= 512,89		
dal 21 ^a al 180 ^a gg. (27 - 31 Gennaio)	4	x 10,37525	x 1,9502	= 80,94		
Totale				685,13	219,24	904,37

5° Esempio						
<i>Malattia con ricalcolo coefficiente di carenza (da martedì 25.01 a venerdì 18.02.2022 - durata gg. 25)</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 32%	Rimborso Totale
GENNAIO 2022						
Carenza (25-26-27 Gennaio)	3	x 10,37525	x 4,8000	= 149,40		
dal 4 ^a al 20 ^a gg. (28 - 31 Gennaio)	3	x 10,37525	x 3,2956	= 102,58		
<i>somma a Gennaio</i>				<i>251,98</i>		
FEBBRAIO 2022						
<u>differenza carenza</u>						
(25-26-27 Gennaio)	3	x 10,37525	x 4,8000	= -149,40		
(25-26-27 Gennaio)	3	x 10,37525	x 8,8000	= 273,91		
dal 4 ^a al 20 ^a gg. (01 - 13 Febbraio)	11	x 10,37525	x 3,2956	= 376,12		
dal 21 ^a al 180 ^a gg. (14 - 18 Febbraio)	5	x 10,37525	x 1,9502	= 101,17		
<i>somma a Febbraio</i>				<i>601,79</i>		
Totale				853,77	273,21	1126,98

ESEMPI CALCOLO MALATTIA APPRENDISTA OPERAIO (al 74% del I° GRUPPO)

1° Esempio						
<i>Malattia fino a 6 gg. (da lunedì 10.01 a sabato 15.01.2022 - durata gg. 6)</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 10%	Rimborso Totale
Carenza (10-11-12 Gennaio)	3	x 8,31627	x 0,8000	= 19,96		
dal 4 ^a gg. (13-14-15 Gennaio)	3	x 8,31627	x 3,4393	= 85,81		
Totale				105,77	10,58	116,34

2° Esempio						
<i>Malattia superiore a 6 gg. (da giovedì 13.01 a lunedì 24.01.2022 - durata gg. 12)</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 10%	Rimborso Totale
Carenza (13 e 14 Gennaio)	2	x 8,31627	x 4,8000	= 79,84		
dal 4 ^a gg. (17 - 24 Gennaio)	7	x 8,31627	x 3,4393	= 200,22		
Totale				280,05	28,01	308,06

3° Esempio						
<i>Malattia superiore a 12 gg. (da lunedì 10.01 a giovedì 27.01.2022 - durata gg. 18)</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 10%	Rimborso Totale
Carenza (10-11-12 Gennaio)	3	x 8,31627	x 8,8000	= 219,55		
dal 4 ^a gg. (13 - 27 Gennaio)	13	x 8,31627	x 3,4393	= 371,83		
Totale				591,38	59,14	650,52

4° Esempio						
<i>Malattia superiore a 21 gg. (da venerdì 7.01 a lunedì 31.01.2022 - durata gg. 25)</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	dal 01/05/2018 10%	Rimborso Totale
Carenza (7 Gennaio)	1	x 8,31627	x 8,8000	= 73,18		
dal 4 ^a al 20 ^a gg. (10 -26 Gennaio)	15	x 8,31627	x 3,4393	= 429,03		
dal 21 ^a al 180 ^a gg. (27 - 31 Gennaio)	4	x 8,31627	x 2,1418	= 71,25		
Totale				573,46	57,35	630,81

5° Esempio						
<i>Malattia con ricalcolo coefficiente di carenza (da martedì 25.01 a venerdì 18.02.2022 - durata gg. 25)</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 10%	Rimborso Totale
GENNAIO 2022						
Carenza (25-26-27 Gennaio)	3	x 8,31627	x 4,8000	= 119,75		
dal 4 ^a al 20 ^a gg. (28 - 31 Gennaio)	3	x 8,31627	x 3,4393	= 85,81		
<i>somma a Gennaio</i>				<i>205,56</i>		
FEBBRAIO 2022						
<u>differenza carenza</u>						
(25-26-27 Gennaio)	3	x 8,31627	x 4,8000	= -119,75		
(25-26-27 Gennaio)	3	x 8,31627	x 8,8000	= 219,55		
dal 4 ^a al 20 ^a gg. (01 - 13 Febbraio)	11	x 8,31627	x 3,4393	= 314,62		
dal 21 ^a al 180 ^a gg. (14 - 18 Febbraio)	4	x 8,31627	x 2,1418	= 71,25		
<i>somma a Febbraio</i>				<i>485,67</i>		
Totale				691,23	69,12	760,35

MALATTIA riconosciuta come TBC

L'impresa è tenuta a riconoscere l'indennità giornaliera in caso di TBC, che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:

Malattia riconosciuta come TBC			
N° giorni	Coefficiente	Descrizione	Giorni
Dal 1° al 20°	2,6226	Operaio	Dal Lunedì al Sabato per le giornate indennizzate da INPS
	2,7903	Apprendista	
Dal 21° al 180°	1,0531	Operaio	
	1,2766	Apprendista	
Dal 181° in poi	4,8	Operaio	dal Lunedì al Venerdì x le giornate <u>NON</u> indennizzate da INPS
		Apprendista	

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS.

In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.

Per la gestione sul portale S.O.L.D.O. contattare Edilcassa Veneto.

**CONGEDO PER MATERNITÀ /PATERNITÀ di cui all'art. 22 primo comma D.LGS 151/2001 -
maternità obbligatoria - (per OPERAI e APPRENDISTI OPERAI)**

Sulla base di quanto previsto dal verbale di accordo del 10 ottobre 2004 per il rinnovo del CCNL in caso di congedo per maternità e paternità previsto dall'art. 22 primo comma del D.Lgs. 26 marzo 2001 nr. 151, l'impresa dovrà erogare all'operaio ed all'apprendista una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INPS che gli consenta di percepire sino al 100% della retribuzione di fatto per l'intero periodo di congedo di maternità/paternità.

L'indennità giornaliera in caso di maternità/paternità si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria (comprensiva di EET) per il coefficiente giornaliero:

- Per operaio 0,8730
- Per apprendista operaio 1,1029

Il coefficiente utilizzato per il calcolo è comprensivo dell'incidenza al 10% per gratifica natalizia.

L'indennità giornaliera così ottenuta andrà erogata per tutte le giornate di assenza indennizzate dall'INPS (dal lunedì al venerdì).

Per la gestione sul portale S.O.L.D.O. contattare Edilcassa Veneto.

INFORTUNIO / MALATTIA PROFESSIONALE

Come previsto dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini dell'ARTIGIANATO e P.M.I. e dal Verbale di Intesa Regionale del 28/03/2007 e successivi del 31/10/2008 e 03/02/2022, l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali superminimi - EDR Escluso) per i coefficienti sotto riportati per i giorni di assenza per malattia/infortunio:

Infortunio			
N° giorni	Coefficiente	Descrizione	Giorni
1°, 2° e 3°	8,8		Giorni di Calendario
Dal 4° al 90°	0,9893	Operaio	Dal Lunedì al Sabato
	1,2151	Apprendista	

Norme Procedurali per gli eventi di Infortunio o Malattia Professionale

Il primo giorno di infortunio è a carico ditta, pertanto in denuncia mensile dovrà essere indicato quale inizio infortunio il giorno successivo all'evento.

Nel caso in cui INAIL non riconosca l'evento di infortunio del dipendente operaio/apprendista e pertanto lo stesso evento sia demandato alla gestione dell'INPS, ad Edilcassa Veneto dovrà pervenire tempestivamente la relativa comunicazione di INAIL e copia dell'avvenuto conguaglio in busta paga.

Edilcassa Veneto, oltre alle indennità giornaliere riconosciute applicando i relativi coefficienti, rimborserà all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa nella misura del 32% (per gli eventi avvenuti a decorre dal 01/05/2018) per dipendente Operaio e del 10% per dipendente Apprendista.

Le imprese possono detrarre, fino a capienza, dai versamenti dovuti alla Cassa Edile i trattamenti economici erogati in busta paga ai dipendenti operai/apprendisti per integrazioni di Infortunio, previa verifica da parte di Edilcassa Veneto della documentazione allegata sul portale S.O.L.D.O. Si precisa che per gli eventi di infortunio o malattia professionale, dovranno essere inviati ad Edilcassa Veneto, tutti i certificati emessi dal Pronto Soccorso o INAIL (dal certificato di inizio al quello definitivo).

La mancata regolarità dell'impresa nei confronti della Cassa, anche nei periodi precedenti o successivi all'evento, comporterà la sospensione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

Il conguaglio verrà effettuato dalla Cassa Edile all'impresa con bonifico bancario.

[Esempi calcolo infortunio operaio](#)

[Esempi calcolo infortunio apprendista operaio](#)

ESEMPIO CALCOLO INFORTUNIO OPERAIO (qualificato 2° liv.)

6° Esempio						
<i>Infortunio fino a 90 gg. (da lunedì 20.12.2021 a sabato 15.01.2022)</i>						
<i>il giorno dell'infortunio viene pagato totalmente dalla ditta. La Cassa Edile integra dal giorno successivo.</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 32%	Rimborso Totale
Carenza(*) (21-22-23 Dicembre)	3	x 10,25964	x 8,8000	=	270,85	
dal 4 ^a gg. (24 -31 Dicembre)	7	x 10,25964	x 0,9893	=	71,05	
(1 - 15 Gennaio)	13	x 10,37525	x 0,9893	=	133,44	
Totale					475,34	152,11
						627,45

(*) Negli eventi per Infortunio, i tre giorni di Carenza vanno conteggiati e retribuiti da calendario, ossia sabato e domenica inclusi.

ESEMPIO CALCOLO INFORTUNIO APPRENDISTA OPERAIO (al 74% del 1° GRUPPO)

6° Esempio						
<i>Infortunio fino a 90 gg. (da lunedì 20.12.2021 a sabato 15.01.2022)</i>						
<i>il giorno dell'infortunio viene pagato totalmente dalla ditta. La Cassa Edile integra dal giorno successivo.</i>						
Periodo considerato	gg n.	Retrib. oraria escluso E.D.R.	Coefficiente giornaliero	Integrazione ditta	Oneri ditta dal 01/05/2018 10%	Rimborso Totale
Carenza(*) (21-22-23 Dicembre)	3	x 8,31627	x 8,8000	=	219,55	
dal 4 ^a gg. (24 -31 Dicembre)	7	x 8,31627	x 1,2151	=	70,74	
(1 - 15 Gennaio)	13	x 8,31627	x 1,2151	=	131,37	
Totale					421,65	42,17
						463,82

(*) Negli eventi per Infortunio, i tre giorni di Carenza vanno conteggiati e retribuiti da calendario, ossia sabato e domenica inclusi.